

Il Difensore civico ha innanzitutto osservato che, se con delibera 27 settembre 2012, l'Autorità ha disposto una razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di vigilanza, ribadendo la possibilità di avviare procedimenti sanzionatori ed ispezioni al fine di indurre gli operatori alla piena collaborazione, di fatto l'Autorità, come chiarito dal Consiglio di Stato, non disporrebbe comunque di poteri sanzionatori in questo campo, rendendo palese una sorta di incertezza normativa sul soggetto deputato alla sanzione, limitandosi quindi a segnalare l'ipotizzato illecito al Parlamento, rimarcando la necessità di un approfondimento sulla questione e dichiarandosi disponibile per ulteriori interlocuzioni.

L'intervento del Difensore civico intendeva quindi tutelare i cittadini e gli utenti, onche per prevenire l'insorgenza del contenzioso, così contribuendo ad una migliore efficienza sistemica capace di tutelare effettivamente e in concreto gli utenti

L'intervento era inteso a richiedere all'Authority compiute informazioni e o suggerire, in via di ipotesi e sempre che ne ricorressero le condizioni, che autonomamente l'Autorità avrebbe voluto, la possibilità di una comunicazione rivolta al pubblico diretta a consentire ai cittadini, anche "uti singuli", di far valere i propri diritti, nel contempo contribuendo a determinare un più corretto andamento gestionale da parte degli operatori assoggettati alla vigilanza dell'Autorità medesima.

Dal momento che sarebbe risultato alquanto complicato, oltre che dispersivo per l'utente finale, riconteggiare, dalle bollette ricevute nell'arco degli esercizi 201-2011, i costi attribuibili alla Robin Hood Tax, il Difensore civico auspicava di prevedere ed individuare dei meccanismi automatici (e quindi tramite delle compensazioni sui consumi) di restituzione delle somme ingiustamente addebitate, con ogni più opportuno intervento anche normativo, inteso a radicare in capo all'Istituzione di Garanzia più ampi, reali ed efficaci poteri sanzionatori oggi inesistenti in quanto, come ha sottolineato il Consiglio di Stato, con sentenza del 20107/2011 n 4388, era da escludere l'adozione di misure sanzionatorie emanate dall'Authority la cui azione è qualificabile unicamente come "attività di carattere meramente notiziale.

Il Difensore civico ha anche osservato che a questo punto al cittadino comune, i cui diritti la Difesa civica ha il dovere di garantire, poco importava la "notizia" in quanto tale e ancor meno la possibilità, per altro preesistente all'intervento dell'Authority, di ricorrere con ingenti e spropositati esborsi ad un Giudice, per vedersi riconoscere "uti singulus" importi ragionevolmente bagatellari, senza contare il pregiudizio sofferto dalle imprese operanti in Italia costrette a subire costi impropri che incrementano il già alto costo dell'energia, notoriamente in Italia molto più alto

che in altri Paesi dell'Unione Europea ed extra UE, al punto che tale altissimo costo, più volte denunciato dalle associazioni degli imprenditori, costituisce oggettivamente elemento distorto della concorrenza internazionale.

Tutto ciò imponeva, ad avviso del Difensore civico, la rivisitazione di funzioni e poteri effettivi dell'Autorità di Garanzia, attraverso la specificazione di meccanismi sinergici che coinvolgessero sul territorio, in ipotesi, i Difensori civici quali Garanti del principio di buona amministrazione, anche riferito alla gestione di servizi pubblici, sottoponendo pertanto ai Presidenti delle due Camere, destinatari della Relazione dell'Authority, ogni conseguente determinazione di competenza, tale da coinvolgere, in ipotesi, l'Organo legislativo.

3.2. Risultato

3.2.a. La risposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

A seguito della segnalazione inviata dal Difensore civico, il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha confermato di aver individuato 199 operatori, su un totale di 476 imprese, che hanno presentato una variazione positiva del margine di contribuzione, rispetto a periodi precedenti l'introduzione del divieto di traslazione, dovuta ai prezzi praticati. È stato allo stesso tempo precisato che si tratta solo di un dato di partenza per successivi approfondimenti istruttori, e non già di una traslazione accertata della tassa sul consumatore finale. A fronte della necessità di un più attento monitoraggio, anche l'Authority ha chiesto al Parlamento di individuare future linee programmatiche idonee a fornire maggior efficacia all'azione di vigilanza, allo scopo di raggiungere risultati più rilevanti di quelli a oggi rendicontati."

Il fatto nuovo è che in questi giorni è sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale 11.02.2015, n. 10 che ha "stoppato" la Robin Hood Tax dichiarandone l'illegittimità per cui nel futuro non sarà più richiesta

Resta da constatare amaramente che per il passato "chi ha avuto, ha avuto..."

D) AMBIENTE E TERRITORIO

1) Tutto ciò che le Amministrazioni devono ancora fare

A) Inquinamento dell'aria, da polveri nocive e smog ed effetti dannosi del traffico veicolare, problema di ognuno di noi: il bisogno dei cittadini di riappropriarsi del diritto alla salute.

Nella città di Torino, *"a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 25 del mese almeno una centralina di rilevamento urbana ha registrato sedici sforamenti del Pm 10. In pratica un giorno su due c'è stato il superamento dei limiti massimi di concentrazione per le polveri sottili"*, così ha riportato il quotidiano La Stampa del 31 gennaio 2015.

Al riguardo, l'assessore all'Ambiente del Comune di Torino, debitamente intervistato dal quotidiano, ha dichiarato: *"L'anno scorso in quasi tutte le centraline (tranne Grassi), la media delle polveri è inferiore al valore limite di 40 mcg/m3 e il numero dei superamenti, benché superiore al valore limite di 35, è nettamente inferiore a quello degli altri anni in analogo periodo"*

Si rende quindi necessario tornare indietro nel tempo di qualche anno per cogliere il significato dell'affermazione secondo cui *il "valore limite di 35, è nettamente inferiore a quello degli altri anni in analogo periodo"*.

Il Difensore civico, aveva dato corso durante il 2011 ad un intervento finalizzato alla tutela del diritto dei cittadini all'Ambiente e alla Salute a seguito di numerose segnalazioni relative ai sempre più gravi, e non risolti, problemi dell'inquinamento dell'aria, da traffico veicolare, da polveri nocive e smog, nonché alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per essere venuta meno in maniera sistematica e persistente, in larga parte del suo territorio, agli obblighi imposti dalla Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria: procedura che si concluderà il 19 dicembre 2012 con la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

L'intervento era stato rivolto nei confronti della Regione Piemonte, di tutte le Province piemontesi e di tutti i Comuni capoluoghi di Provincia del Piemonte; coinvolgendo inoltre, il Mediatore europeo e la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, a fronte

della procedura di infrazione della Direttiva europea a tutela dell'ambiente, a carico del Governo italiano.

In quell'occasione, sono stati evidenziati le inerzie e i ritardi delle Autorità amministrative e delle Istituzioni preposte a tutelare la Salute dei cittadini e il diritto all'Ambiente, l'inefficacia, ovvero la parziale efficacia delle misure fino ad oggi adottate nonché le difficoltà delle Autorità di coordinarsi efficacemente a fronte di un quadro normativo obiettivamente incerto nella specificazione del ruolo, funzioni e responsabilità proprie di ciascun Ente.

L'intervento, oltre che a individuare i soggetti istituzionali responsabili, intendeva responsabilizzare gli Enti stessi, nella misura in cui è stato loro chiesto di voler specificare quali iniziative intendessero assumere per la migliore risoluzione delle criticità segnalate, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento e ottemperanza pieni alla normativa comunitaria e alla normativa interna nazionale e regionale e alla contestuale necessità di raccordo con le Istituzioni europee per un concreto coordinamento e una corretta programmazione e attuazione di misure efficaci.

Tutto ciò con l'obiettivo di provocare un coordinamento fra le varie attività e un superamento, *in concreto*, dei problemi, oltre che porre rimedio a ritardi che hanno visto il nostro Stato e gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni) venir meno agli obblighi imposti dalla Direttiva del 1999 del Consiglio Europeo, concernente i valori limite di qualità dell'aria.

E non solo, il Difensore civico aveva chiesto come e attraverso quali strumenti erano stati informati i cittadini per accrescere una *governance* adeguata e consapevole che possa allontanare il più possibile il rischio di meri "sensazionalismi" e misure inefficaci, per la protezione dell'ambiente e della salute delle persone..

Alla luce di tale premessa risulta, ancora una volta poco comprensibile l'affermazione dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Torino pubblicata sul quotidiano La Stampa del 31.01.2015.

Permettere alla cittadinanza, mediante un'informazione corretta, chiara e trasparente sullo stato dell'ambiente, di ri-appropriarsi del diritto fondamentale alla salute, così a lungo "soffocato" da cattiva qualità dell'aria e gestione pubblica dell'ambiente, é un dovere cui tutte le Amministrazioni sono tenute in riferimento a ciascun individuo facente parte della

collettività; poiché il problema dell'inquinamento e in particolare quello da traffico veicolare non si riduce, in modo indifferenziato, ad una questione di controlli e vigilanza da parte di Enti pubblici, bensì può costituire illecita violazione di diritti individuali riconducibile a precise fattispecie di responsabilità civile.

Anche in riferimento a tale aspetto il Difensore civico ha cercato di stimolare gli Enti pubblici destinatari dell'intervento in particolare evidenziando come la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia ricondotto la protezione dell'ambiente ad una componente dei diritti individuali garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo dell'art. 8, ovvero del rispetto della vita privata e familiare del domicilio delle persone, legittimando ciascun cittadino a chiedere il risarcimento del danno.

Di seguito si riporta integralmente il testo ancora attuale della nota a suo tempo inviata dal Difensore civico

Alla Regione Piemonte
nella persona del
Presidente della Giunta regionale
Avv. Roberto Cota

Alla Provincia di Asti
nella persona del Presidente

Alla Provincia di Alessandria
nella persona del Presidente

Alla Provincia di Biella
nella persona del Presidente

Alla Provincia di Cuneo
nella persona del Presidente

Ala Provincia di Novara
nella persona del Presidente

Ala Provincia di Torino
nella persona del Presidente

Ala Provincia di Vercelli
nella persona del
Commissario Straordinario

Ala Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
nella persona del Presidente

Al Comune di Torino
nella persona del Sindaco

Al Comune di Asti
nella persona del Sindaco

Al Comune di Alessandria
nella persona del Sindaco

Al Comune di Biella
nella persona del Sindaco

Al Comune di Cuneo
nella persona del Sindaco

Al Comune di Novara
nella persona del Sindaco

Al Comune di Vercelli
nella persona del Sindaco

Al Comune di Verbania
Nella persona del Sindaco

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte
Valerio Cattaneo

LORO SEDI

Oggetto : Indagine del Difensore civico del Piemonte : smog, traffico veicolare, inquinamento dell'aria — Ritardi e inadempienze delle Autorità amministrative e degli organi preposti alla Tutela Ambientale e della Salute dei cittadini
- Risultati parziali dell'indagine e sollecitazione

L'intervento del Difensore civico avviato il 22.02.11

L'intervento, finalizzato alla tutela del diritto dei cittadini all'Ambiente e alla Salute, è stato avviato con nota del 22/02/11 indirizzata a Regione, Provincia e Comuni capoluogo di Provincia, oltre che per conoscenza al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Abbiamo chiesto agli Enti in indirizzo di farsi carico delle problematiche che interessano gli Enti stessi sul territorio piemontese, chiedendo di specificare quali iniziative si intendano assumere per la risoluzione delle criticità evidenziate, ed allegando, per opportuna conoscenza, il rapporto indirizzato al Mediatore Europeo ed alla Commissione Europea, oltre che il relativo dossier.

In particolare è stato evidenziato :

1. l'incessante aggravamento dell'inquinamento ambientale e i conseguenziali problemi per la salute dei cittadini;

2. le inerzie e i ritardi delle competenti Autorità amministrative;
3. l'inefficacia o la parziale efficacia delle misure adottate;
4. i problemi connessi ad una efficace opera di coordinamento fra le Autorità preposte;
5. le criticità relative al rapporto Amministrazione-cittadino, e ad una corretta e tempestiva informazione ambientale

Le risultanze dell'intervento

La procedura di infrazione contro l'Italia

Abbiamo ricevuto dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente con sede a Bruxelles, la nota del 16.03.11, che conferma:

1. che la Commissione ha avviato, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione 2008/Z194, per essere venuta meno in maniera sistematica e persistente, in larga parte del suo territorio, agli obblighi imposti dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria e che la suddetta procedura è attualmente *sub judice*, in quanto il ricorso è stato depositato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 16.02.2011;
2. che permangono varie zone in Italia, e in particolare in Piemonte, nelle quali la qualità dell'aria presenta superamenti dei valori limite giornalieri e/o annuali, come da rapporto che si allega;
3. che la Commissione stessa sta avviando una riflessione sulle modalità di collaborazione con i Difensori civici nazionali e regionali, nell'ottica di una migliore applicazione del diritto ambientale dell'Unione europea negli Stati membri, rimanendo al tal fine a disposizione per attività di cooperazione con il Difensore civico.

Cooperazione del Mediatore Europeo all'indagine del Difensore civico

Abbiamo poi ricevuto dal Mediatore europeo la nota del 1.06.11, attraverso la quale conferma:

1. che la Commissione europea ha sollecitato vari Stati membri, tra cui l'Italia, a rispettare i valori limite di qualità dell'aria dell'UE per il particolato noto come PM10, ed ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia contro Cipro, l'Italia, Portogallo e Spagna;
2. che il Consiglio d'Europa, nel dicembre 2010, ha adottato le proprie conclusioni sul miglioramento degli strumenti di politica ambientale, invitando la Commissione a presentare, al più tardi all'inizio del 2012, una proposta di un nuovo programma di azione per l'ambiente che dovrebbe, tra l'altro, intensificare il ruolo e facilitare l'impegno delle autorità regionali e locali e di ogni soggetto anche privato interessato, a migliorare l'uso e l'attuazione degli strumenti di politica ambientale;
3. che il Mediatore Europeo ha infine dato la disponibilità del proprio Ufficio, oltre che della propria persona, nel rapporto con i mediatori a livello locale, ivi compreso il Difensore civico della Regione Piemonte, così come anche confermato in occasione dell'8° Seminario della Rete europea dei Difensori civici tenutosi a Copenaghen dal 20 al 22 ottobre 2011;
4. che nel maggio 2011, il Mediatore europeo ha tenuto un discorso a Bruxelles, durante la "Green Week", nel corso del quale ha chiesto che siano istituiti in ogni Stato membro dei "watchdog" ambientali, che dovrebbero fungere da organismi di controllo, deputati al monitoraggio, alla consulenza e alla rendicontazione dell'applicazione e dell'attuazione del diritto ambientale dell'Unione, a tutela dei cittadini, ipotizzando che i Difensori civici possano svolgere tale funzione;
5. che nel corso del Seminario di Copenaghen è intervenuto il Direttore Generale della Commissione Europea Ambiente, Dott. Karl Falkenberg, sottolineando il coacervo delle responsabilità facenti capo a tutte le strutture ed Enti preposti alla tutela dell'ambiente, ivi compresi gli Enti locali.

E' emersa in tal modo la necessità di un puntuale coordinamento sistemico degli interventi diretti a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente in tutti i territori, con piena responsabilizzazione concorsuale di tutti i Soggetti pubblici interessati (Regioni, Province, Comuni, Stati).

iparziali e insufficienti risultati dell'indagine

A fronte della nostra lettera del 22.02.11, abbiamo altresì ricevuto le seguenti risposte:

Dal Sindaco del Comune di Biella, dalla Provincia di Biella, dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Asti e dalla Provincia di Asti, oltre che, infine, dal Comune di Torino, nella persona dell'Assessore allo Sviluppo, all'Innovazione e alla Sostenibilità Ambientale.

Le citate amministrazioni hanno, in sintesi, fornito informazioni in relazione alla qualità dell'aria e alle azioni poste in essere per conseguire un miglioramento, attraverso l'adozione di misure quali, ad esempio, il teleriscaldamento, campagne di controllo sulle caldaie domestiche, l'incentivo all'utilizzo di carburanti eco-compatibili, la realizzazione di piste ciclabili, il Bike sharing, il Pedibus, etc.

Il "non invidiabile primato del Comune di Torino"

Nella sua recente lettera del 12.10.2011, l'Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Torino esordisce scrivendo di avere il *"non invidiabile primato di essere il capoluogo di provincia nel quale i valori medi annuali di PM10 sono più elevati"*.

L'amministrazione torinese dà atto che, pur essendo la situazione migliorata nel corso degli ultimi anni, non sono stati ad oggi raggiunti gli obiettivi posti dalle normative.

Le risposte mancanti

Il Difensore civico ha atteso pazientemente ulteriori riscontri e oggi, essendo prossima la stagione invernale e incombendo il termine stabilito dal Consiglio d'Europa per intensificare, in concreto, l'impegno delle Autorità regionali e locali e di ogni soggetto, anche privato, a migliorare l'ambiente, ha dovuto constatare che continuano purtroppo a mancare all'appello le risposte di varie amministrazioni, tra cui, in particolare, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, ma anche, nello specifico: la Provincia di Alessandria, la Provincia di Novara, la Provincia di Torino, la Provincia di Vercelli, la Provincia del Verbano Cusio-Ossola, il Comune di Alessandria, il Comune di Cuneo, il Comune di Novara, il Comune di Vercelli e il Comune di Verbania.

Pertanto, nel rinnovare ancora una volta la richiesta di mettere in atto tutte le iniziative più opportune a consentire una corretta informazione in materia ambientale, corre l'obbligo di rammentare che il raggiungimento di un livello di qualità dell'aria compatibile con i limiti posti dalle Direttive comunitarie può essere ottenuto solo attraverso interventi sinergici e di coordinamento fra realtà locali, regionali, statali e comunitarie, così come più volte raccomandato dalla Commissione Europea.

E in tal senso va ribadito che le direttive comunitarie, nell'impegnare direttamente gli Stati membri, impongono delle precise responsabilità in capo agli Enti locali nella risoluzione delle criticità in materia ambientale, considerandosi altresì che l'importo di eventuali sanzioni pecuniarie dovrà certamente essere imputato e ribaltato pro-quota a carico di soggetti pubblici inadempienti ovvero ritardatari.

In tale ambito anche la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani in materia di protezione dell'ambiente, rappresenta una cassa di risonanza della crescente importanza delle questioni ambientali a livello internazionale e nazionale, per la tutela del diritto soggettivo di ciascun cittadino.

La protezione dell'ambiente, come componente dei diritti individuali garantiti dalla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo sta, negli ultimi anni, significamente emergendo grazie all'interpretazione evolutiva di varie disposizioni sostanziali della CEDU.

Ad esempio, con riferimento all'art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio) la Corte Europea, con sentenza 9.12.199, (*Lopez Ostra c. Spagna*) ha sancito che *"Un grave inquinamento ambientale può incidere sul benessere individuale ed impedire alla persona di godere del proprio domicilio in modo tale da incidere negativamente sulla sua vita privata e familiare, senza tuttavia mettere in pericolo la sua salute"*.

Il che può comportare la responsabilità anche civile delle amministrazioni interessate in termini risarcitori, anche a prescindere da un effettivo e concreto pregiudizio per la salute dei cittadini; ferma restando la più generale responsabilità di ordine politico-amministrativo nei confronti dell'Unione Europea, così come derivante dalle più volte richiamate direttive.

Significativa in tal senso è la Sentenza n. 843 del 9.11.2010 (*Dees c. Ungheria*) con la quale la Corte Europea ha sancito la violazione del menzionato art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, sanzionando lo Stato Ungherese a risarcire il danno lamentato da privati

ricorrenti in misura pari a € 6.000 nel caso di rumore, vibrazioni, inquinamento e odori derivanti da traffico pesante su una strada.

Secondo la Corte, violazioni del diritto al rispetto della vita domestica non sono limitate alle violazioni concrete come l'ingresso non consentito nelle case private, ma includono anche quelle "diffuse" come i rumori, le emissioni, gli odori o altre similari forme di disturbo.

Sussiste una grave violazione nella lesione del diritto della persona al rispetto per la propria casa se gli viene impedito di apprezzare gli aspetti gradevoli della sua casa (*Moreno Gomez. V. Spain*).

A ciò deve aggiungersi che, da quanto si evince dalla Giurisprudenza della Corte Europea, i cittadini interessati hanno diritto al risarcimento del danno qualora le misure adottate dalle Autorità si siano dimostrate insufficienti a realizzare i compiti positivi necessari a garantire ai cittadini il diritto al rispetto per la casa e la vita privata, ferma restando la responsabilità che concerne la tutela della salute, che può dar luogo a ben più pesanti forme di risarcimento.

In tale dimensione di responsabilità strutturale e funzionale, tanto amministrativa quanto di ordine civilistico, e, in ipotesi, penalistico, si impone l'intervento del Difensore civico nei termini che ne hanno determinato l'azione, intesa non solo a sollecitare un riscontro trasparente, onde informarne i cittadini, ma soprattutto a predisporre ed attuare tutte le misure idonee al fine di evitare pregiudizi, inadempienze, omissioni, ritardi, anche a fini di prevenzione di possibili conflitti giurisdizionali.

Sollecitazioni e interrogativi del Difensore civico

I soli Enti che hanno dato riscontro allo scrivente hanno riferito di aver messo in campo una serie di iniziative volte a conseguire un miglioramento della qualità dell'aria.

Occorrerebbe tuttavia, al riguardo, una informativa maggiormente dettagliata con riferimento all'effettiva e concreta adozione dei provvedimenti stessi ed ai conseguenziali effetti prodotti.

Restano tuttavia ancora insolute le altre domande poste da questo Ufficio, con particolare riferimento sia alla necessità di avviare e implementare attività di coordinamento fra tutte le amministrazioni coinvolte, sia al doveroso impegno ad una corretta e tempestiva informazione ambientale nei confronti dei cittadini.

Inoltre, con specifico riguardo ad un gruppo di lavoro tecnico sulla qualità dell'aria che sarebbe stato recentemente attivato dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte, così come riportato nella nota trasmessaci dalla sola Provincia di Biella, - in colpevole assenza di qualsiasi riscontro da parte delle competenti Direzioni regionali all'ormai lontana nota del 22.02.11 del Difensore civico - occorre che tutte le amministrazioni in indirizzo, in *primis* quelle che non hanno reso alcun riscontro, forniscano precise e circostanziate informazioni con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

- 1) Quali amministrazioni partecipano al tavolo tecnico;
- 2) Qual è il calendario degli incontri;
- 3) Cosa è stato ad oggi deciso;
- 4) Quali azioni sinergiche sono state adottate;
- 5) Come e attraverso quali strumenti sono stati informati i cittadini;
- 6) In quali tempi, ragionevolmente, sarà possibile superare le criticità;
- 7) In che modo intendano farsi carico delle conseguenze derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea.

Visto l'imminente avvio della stagione invernale, che impone la puntuale e non ulteriormente procrastinabile adozione di misure efficaci contro l'inquinamento dell'aria, a tutela della salute dei cittadini, si resta in attesa di un cortese quanto tempestivo riscontro.

B) Inquinamento elettromagnetico e il caso esemplare di Via Centallo: confusione e "scambi" di ruoli e competenze

A partire dal 2008 e per tutti gli anni a seguire l'Ufficio del Difensore a seguito di esposto presentato da parte del Comitato Spontaneo di Via Centallo a Torino, relativo alla situazione venutasi a creare in seguito all'installazione, circa due anni prima, di 15 parabole per la trasmissione via satellite in banda larga, all'interno del Teleporto Eutelsat-Skylogic in via Centallo, nelle immediate vicinanze delle zone residenziali, si è confrontato con il problema di impatto ambientale intervenendo a tutela della salute dei cittadini per segnalare gravi ritardi nella definizione della posizione e mancanza di trasparenza nell'assunzione di decisioni da parte delle Amministrazioni.

Nel 2011 il Difensore civico ha inviato la lettera che si riportata integralmente con cui ha evidenziato alla luce delle risultanze emerse (accertamenti tecnici dell'ARPA, indagini sanitarie di verifica, tavoli tecnici, verifiche epidemiologiche durante più di tre anni) la necessità di ricollocare l'impianto in questione.

Direzione Regionale

Sanità

Dott. Paolo Monferino

C.so Regina Margherita, 153 bis

10122 TORINO TO

Direzione Regionale

Ambiente

Dott. Salvatore De Giorgio

Via Principe Amedeo, 17

10100 TORINO TO

Città di Torino

Egregio Signor Sindaco

Piazza Palazzo di città, 1

10100 TORINO TO

Città di Torino

Direttore Generale

Dott. Cesare Viaciago

Via Milano, 1

10122 TORINO TO

Provincia di Torino

Egregio Signor Presidente

C.so Inghilterra, 7/9

10138 TORINO TO

ARPA Piemonte

Centro regionale per l'Epidemiologia e la
Salute Ambientale

Dott. Ennio Cadum

Via Sabaudia, 164

10095 GRUGLIASCO TO

e p.c.

Comitato Spontaneo

Via Centallo

Oggetto : Rilocalizzazione e progetto di mitigazione impatto ambientale Teleporto di Via Centallo n. 72 -Tutela della salute - Gravi ritardi nella definizione della posizione e mancanza di trasparenza – Rilievi e suggerimenti del Difensore Civico

E' pervenuto a questo Ufficio un esposto a firma di n. 216 cittadini aderenti al Comitato Spontaneo di Via Centallo di diffida agli Enti regionali, Provinciali e Comunali dall'approvazione alla costruzione di un'opera muraria lunga m. 50 circa e alta mt. 6,5 sovrastata da una rete metallica di circa mt. 5, nell'ambito del progetto di mitigazione dell'impatto ambientale, riconducibile al Teleporto di Via Centallo, presentato dalla Società Skylogic SPA al Comune di Torino.

Tale esposto rappresenta solo l'ultimo atto, in termini di tempo, di una annosa vicenda che ha visto coinvolta la Difesa Civica già a far data dall'anno 2008, allorquando questo Ufficio ricevette la denuncia, da parte del Comitato Spontaneo di Via Centallo, relativa alla situazione venutasi a creare in seguito all'installazione, circa due anni prima, di 15 parabole per la trasmissione via satellite in banda larga, all'interno del Teleporto Eutelsat-Skylogic in via Centallo a Torino, nelle immediate vicinanze delle zone residenziali.

In tale occasione i cittadini ebbero ad esporre che la situazione era risalente al giugno 2005, quando erano iniziati i lavori di costruzione del Teleporto satellitare della società Skylogic Italia nell'area sita in Via Centallo 72 a Torino.

L'attuazione del progetto aveva sollevato, fin dall'inizio, una serie di manifestazioni di dissenso da parte dei cittadini residenti volti principalmente ad esprimere apprensione per il potenziale inquinamento elettromagnetico generato dagli impianti del Teleporto.

A partire dal mese di novembre 2006, l'Agenzia ARPA aveva effettuato una serie di misure del valore del campo elettromagnetico. L'attività di monitoraggio, ancora in corso a tutto il 2008, aveva riscontrato valori di emissione al di sotto del limite di esposizione (40 V/m) e del valore di attenzione ed obiettivo di qualità (6 V/m) fissati dal D.P.C.M. 8.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003. (V. nota ARPA prot. 0092915/SC21 del 6.08.2008 – nota ARPA prot. 0133911/SC21 del 17.11.2008). (Doc. 1-2)

Sul fronte dell'inquinamento acustico, con l'entrata in pieno regime dell'attività del Teleporto, i residenti avevano segnalato anche disturbo acustico indotto dai condizionatori utilizzati per refrigerare i macchinari connessi alle antenne paraboliche. L'ARPA aveva eseguito una serie di misure accertando un superamento dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico, cui aveva fatto seguito l'ordinanza n. 19/2008 del settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino cui si faceva obbligo alla società Skylogic di provvedere all'effettuazione di interventi di bonifica acustica.

Nonostante l'esecuzione di detti interventi, l'ARPA con relazione del 26.06.2008 aveva rilevato ancora un limitato superamento. Per tale motivo era stata concessa proroga alla suddetta ordinanza per il completamento della regolarizzazione delle emissioni sonore (v. lett. Città di Torino pro. 16211 del 17.10.2008) (doc. 3)

Tutto ciò tenuto conto che Skylogic, nel 2006, nell'ambito di un piano di interventi di monitoraggio e mitigazione ambientale concordato con il Comune di Torino, si era resa disponibile a contribuire alla realizzazione di un piano di monitoraggio con un apporto di